



La tutela della vittima

Seminario a cura di: Martha Alvarez

La vittima da sconosciuta diventa protagonista

In passato vigeva la legge del taglione e la vittima esigeva la sua vendetta. Nei secoli la condizione della vittima era fuori gioco, invece la società cristiana si limitava a beatificare la sofferenza. Oggi, porsi dalla parte della vittima significa fare breccia attraverso secoli di accettazione e di rassegnazione, dando marcata attenzione verso i diritti e gli interessi processuali propri di coloro che subiscono il crimine, identificando la vittima come “il motore del processo penale”.

Il termine “vittima”, non ha un significato omogeneo: nel linguaggio comune, è chi ha subito un torto, per gli psicologi è chi sente di averlo subito. Nel testo base per preparare Procedura Penale, la vittima è “il titolare del bene giuridico” protetto dalla norma penale violata a seguito della commissione di un fatto di reato.



Meredith Susanna
Cara Kercher

Sguardo Internazionale alla tutela della vittima

Nella **Dichiarazione dei basilari principi di giustizia per le vittime del reato ed abuso di potere**, adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985, la vittima è chi, individualmente o collettivamente, ha sofferto un danno, e in particolare un'aggressione alla sua integrità fisica o psichica, una sofferenza morale, una perdita economica o un'aggressione grave ai suoi diritti fondamentali, a seguito di azioni od omissioni commesse in violazione di leggi penali in vigore all'interno di uno degli Stati membri, e di norme internazionalmente riconosciute sui diritti umani.



In ambito **Unione Europea** la Decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale del 15 marzo 2001 ha definito la vittima come “la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro”.



La **Convenzione dei diritti dell'uomo** quando cita la parola “vittima” lo relaziona alla violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione stessa, i quali sono posti a tutela del soggetto che venga imputato in un processo e, solo in via indiretta, si riferiscono alla “vittima” di un fatto delittuoso. Nell'art. 25 CEDU è garantito il diritto di ricorso a chi ritenga di essere “vittima” della violazione della Convenzione posta in essere da parte di uno degli Stati contraenti.



Inghilterra, pubblicando la “Carta della Vittima”, sulla base della Dichiarazione ONU del 1985, ha attribuito speciale attenzione al trattamento e relazione con le vittime del crimine, promuovendo la formazione di molti funzionari in tematiche come la sensibilità e il maneggio del trauma. La vittima è tenuta in considerazione per parte della polizia e dei Tribunali.



Stati Uniti hanno approvato l'12 ottobre 1982 della legge sulla tutela alle vittime di reati e dei testimoni del fatto. Completata con una legge del 1983 che determina obblighi imposti alle istituzioni di giustizia per conto delle vittime. In questo paese, ora si conoscono più di 400 programmi di giustizia riparativa. È la nazione che dà diritto ai familiari della vittima, a presenziare l'esecuzione del condannato.

In **Spagna**, si usano i termini: “Victima, persona ofendida, dañada” e la legge “Ley de Enjuiciamiento Criminal” indica che possono esercitare l'azione penale come “acusadores particulares”, gruppi di danneggiati, (afectados), collettivamente, (personas colectivas). La Costituzione Spagnola Art. 9, comma 2: definisce anche i soggetti deboli, per particolari caratteristiche: età, situazioni personali, condizioni di disabilità.

Le nazioni come Argentina e Cile che da recente hanno vissuti notori traumi, sono all'avanguardia con legislazioni che prestano maggiore attenzione alle vittime. Nel codice arabo la pena di morte può essere sospesa dalla grazia dei familiari della persona o delle persone uccise. In alcuni popoli nomadi, esiste la possibilità d'un accordo risarcitorio equo: morto per vivo.



Ernesto Lupo definisce la “Vittima”

Nella Prefazione del libro “La tutela della vittima e le garanzie dell'imputato”, il presidente della Corte di Cassazione, afferma che “**Vittima** è, nel linguaggio del nostro codice di rito penale, la persona offesa dal reato (artt. 90-95 c.p.p.). Il codice vigente ha introdotto questa nuova figura di soggetto del procedimento penale, al quale sono stati attribuiti poteri anche se esso non si costituisce **parte civile**. Tale soggetto si è, pertanto, aggiunto alla tradizionale figura della parte civile, che si configura quando il danneggiato dal reato inserisca nel processo penale l'azione civile per il risarcimento del danno causatogli dal reato. La persona offesa si individua, invece, nel titolare del bene giuridico protetto e leso o messo



in pericolo dal reato e prescinde da ogni rilevanza della risarcibilità del danno prodotto dal reato.

Va segnalata l'estensione della tutela prevista per la persona offesa ai prossimi congiunti di colui che sia deceduto in conseguenza del reato, i quali sono tradizionalmente considerati meri **danneggiati** (art. 90, comma 3, c.p.p.). Tale estensione si ritrova anche nel progetto di direttiva europea, che, nell'art.2, include nella definizione di “vittima” anche «i **familiari di una persona deceduta a seguito della commissione di un reato**», a differenza dell'art. 1 della citata decisione quadro del 2001”.

La tutela della vittima

Diritto e garanzia per tutti i consociati, sullo sfondo della Decisione quadro 2001/ 220/GAI, rivolto a salvaguardare la vittima

Non basta la repressione, la punizione, la pena certa, contigua all'evento, sufficiente contro il significato gratificante dell'azione criminale. Educare, informare, prevenire sono elementi importanti nella formazione di valori sociali, di coscienze e di volontà individuali nel rispetto dell'altrui diritto; eclatanti come l'attuare modelli per limitare l'incidenza del crimine e rendere più giusta la società. Nella procedura penale conoscere i diritti della vittima è fondamentale, come conoscere l'incidenza di tutti gli altri protagonisti dell'azione penale.

Il dovere di "farsi spazio"

Protagonisti principali del rito penale sono il P.M. e accusato, affiancati dal ruolo subalterno e marginale della vittima. Il corpo del provvedimento, della Decisione quadro europea, delinea che "ciascuno Stato membro" deve prevedere, garantire, offrire, promuovere, sviluppare, migliorare, "nel proprio sistema giudiziario", la posizione della vittima. La legge n.96/ 2010, art. 53 contiene precisa delega al governo per adottare la decisione 2001/ 220/GAI, per riconoscere la posizione "appropriata" della vittima, che attualmente ha un riscontro legislativo settoriale e gli strumenti di protezione sono delineati nello specifico genere di vittime da tutelare nelle leggi: sulla violenza sessuale, sullo sfruttamento della prostituzione minorile e del turismo sessuale, la tratta di persone, la pedopornografia, atti persecutori e altre. Soltanto con l'introduzione della figura del Giudice di Pace d.lgs 274/2000 si affidano alla vittima poteri di impulso e attivazione.

La Costituzione, quasi forzatamente, prevede una tutela per le vittime particolarmente vulnerabili, in quanto l' articolo 31 dice "La Repubblica Italiana protegge l'infanzia e la Gioventù". Per dare un ruolo alla vittima nel 2007, hanno presentato un progetto di modifica dell' articolo 111, con il seguente canone: "la vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previste dalla legge". L'articolo 2 della Decisione quadro europea, stabilisce il diritto delle vittime ad assumere un "ruolo effettivo e appropriato", per le quali si attua e riserva uno status soggettivo di rilievo, non più soggetto passivo dal reato. Con il diritto "al procedimento" e forme di tutela "dal procedimento", la vittima ha il "rispetto e riconoscimento" puro, anche se non assume su di se la veste di "parte civile", unica posizione che li riconosce qualche parità con le parti necessarie del processo.

Dire sì... all'ascolto

L'articolo costituzionale 24, garantisce che "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti". In ogni stato e grado del procedimento, la persona offesa ha diritto a presentare memorie e richieste al pubblico ministero. L'art. 3 della Decisione europea, garantisce la facoltà della vittima di fornire elementi di prova e di essere sentita. Il diritto di denuncia e querela via web, gli altri poteri d'attivazione del procedimento da parte della vittima, il ricorso immediato al giudice di pace, attribuiscono alla vittima un ruolo di impulso permettendole proporre un'ipotesi d'imputazione e l'ottenere direttamente la

citazione a giudizio della persona a carico del reato. Nella fase d'indagine, mediante mandato legale e ausilio di consulenti tecnici autorizzati, la vittima ha poteri di fornire elementi di prova: dichiarazioni da persone informate sui fatti, rilievi, sequestri, atti/accertamenti tecnici non ripetibili. La vittima ha poteri di opposizione alla inazione del pubblico ministero. Con riferimento al processo, si può considerare una ipotesi di responsabilità per diniego di giustizia. In applicazione della normativa, la CEDU, ha condannato più volte.

Un minore o un incapace che non abbiano un rappresentante, in presenza di conflitto d'interessi è garantita la nomina d'un curatore speciale. In casi d'abuso in contesto familiare o scolastico, la valutazione della testimonianza esige una speciale perizia sulle capacità a testimoniare e si può sviluppare in modalità protette con l'osservanza delle garanzie di difesa del imputato. Quando la vittima è particolarmente vulnerabile, l'assunzione di una prova quale atto urgente, può avvenire anche nella fase del predibattimento, da parte del giudice della decisione.

La lunga attesa del risarcimento

L'evento morte è di particolare gravità e il danno non viene mai riparato integralmente. Il ristoro economico è quasi indegno, perciò è necessario comprendere che la tutela risarcitoria non è monetizzare un'offesa, né privatizzare il diritto penale. L'art. 9 non deve restare sulla carta se si riconosce, incoraggia, impone il "diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale", inteso come ristoro 'equo ed adeguato'. Se si riduce la durata delle battaglie legali, implica minore costo economico e psicologico. Gli istituti premiali e di incentivo al risarcimento del danno, sono effettivi anche nel interesse del condannato; ma, una decisione

relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, resta quasi una discrezione. La Commissione europea dal 2001, prevede la disposizione di normative che anticipino un 'pagamento' per parte dello Stato, con la istituzione di un fondo statale di solidarietà generale a favore delle vittime del reato, con specialmente per le vulnerabili. Oggi solo il patrocinio legale per tutti è previsto per fatti di terrorismo e di strage. La Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato è effettiva unicamente ai cittadini dell'Unione ed alle persone legalmente residenti nell'Unione.

Studio delle vittime per prevenire il crimine

Utilizzando conoscenze di psicologia, di medicina e di giurisprudenza, intorno al 1970, è stata definita la scienza della Vittimologia, necessaria per la diagnosi della situazione e problematiche che emergono della sfera bio-psico-sociale della vittima, per studi diagnostici preventivi rispetto al reato e riparativi che prendono in considerazione la parte lesa. Considerando Von Hentig, il caso Meredith può identificarsi nella categoria adatta a tutti: "vittima latente".

Per Mendelsohn il concetto di "colpa" è la responsabilità d'attribuire alla vittima per la realizzazione dell'evento: Meredith, è vittima "del tutto innocente", come la vittima che passa per strada e alla quale sparano dalla finestra. Meredith, non è facile d'inquadrare nell'ambito del vittimologo Sparks, che ha esposto come un soggetto può contribuire alla propria vittimizzazione: il comportamento della vittima può far precipitare l'evento con la provocazione fisica o verbale, per particolare condotta o posizione

sociale, per l'opportunità e l'attrattività conscia o inconscia presene in tutti i contesti. Esempio, aprendo la porta a soggetti sconosciuti. Gulotta, studioso italiano, nel 1981, potrebbe identificare Meredith come una "vittima privilegiata", che sono quelle selezionate tra i più deboli e gli emarginati, le donne, i bambini e gli anziani.

Il professor Gaito invita ad applicare tutti i controlli consegnati nelle leggi scritte e non scritte per costruire un sistema Processuale dinamico, giusto, che risalti la dignità umana... anche nell'ambito della tutela della vittima.

Tutela della vittima: un rebus... o mancano informazioni?

L'articolo 4, GAI, riconosce il diritto e garanzie "fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge", di modo che la vittima abbia accesso, con tutti i mezzi possibili, in un linguaggio comprensibile, "alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi". In particolare: 1) sull'assistenza, tipo di servizi o di organizzazioni a cui può rivolgersi; 2) sul diritto di sporgere denuncia, dove e come, le procedure successive alla presentazione e ruolo che assume; 3) su come e a quali condizioni può ottenere protezione; 4) sull'accesso all'assistenza di un legale e al patrocinio gratuito; 5) se ha diritto e requisiti per ottenere un risarcimento; 6) su i meccanismi speciali d'usare per tutelare i propri interessi, se risiede all'estero.

Ai sensi delle regole applicate e tranne quando l'osservanza è obbligatoria, la vittima ha la garanzia che a richiesta, sarà informata del seguito riservato alla sua denuncia; che in caso di azione penale e salvo i casi in cui si potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento, potrà conoscere lo sviluppo penale contro la persona perseguita per i fatti che la riguardano e della sentenza eventualmente pronunciata. In questo contesto è garantito anche il diritto-facoltà all'informazione sul momento del rilascio dell'imputato o della persona condannata per il reato.

Le "garanzie in materia di comunicazione" del art. 5, tendono a ridurre la breccia della comprensione del linguaggio, facilitando la partecipazione della vittima in veste di testimone o parte in causa, specialmente nelle fasi importanti del procedimento penale.

Sulle tracce ...dell'assistenza

Il pronto intervento riguardo alle necessità immediate e legali dalla vittima è un fattore particolarmente importante come garanzia dell'effettività del rispetto dei diritti della vittima. Generalmente sono i parenti che si fanno carico dell'assistenza alle vittime, però, sussiste il bisogno di supporti unitari di tipo affettivo, sanitario, sociale, informativo, oltre all'aiuto d'esperti in pedagogia, psicologia, criminologia. È in questo contesto che si inquadra il principio fondamentale del "diritto di assistenza specifica e gratuita" enunciato nell'articolo 6.

La vittima, parte del procedimento penale in qualità di testimone o parte civile, ha anche la garanzia del rimborso delle spese sostenute legittimamente a causa della partecipazione nel processo, previsto nell'articolo 7.

L'art. 13, propone la garanzia dei servizi pubblici specializzati per parte dello Stato. La persona ha sempre bisogno di tutela che si estenda a tutte le sfere connesse del diritto, nel processo e fuori dal processo, fino al recupero sociale e psicologico della vittima.

Informare per educare, inasprire le pene per fatti commessi contro minori e donne.

L'attivazione piena di strumenti per evitare ritorsioni, atti persecutori o altre misure di allontanamento e tutela, proteggono la vittima anche da se stessa, oltre che evitare la vittimizzazione secondaria.

In questo ambito, le attività associazionistiche e di volontariato private hanno notevole impegno, ma, il collegamento con i servizi pubblici è ancora frammentario.

Non ho l'età, non posso, non voglio... chi mi tutela?

Garanti della tutela della vittima siamo noi. Il riconoscimento del "diritto delle vittime alla protezione" della loro personalità, sensibilità e riservatezza, sono garantiti alla vittima e ai suoi familiari dall'art. 8. Lo Stato ha il dovere di adottare misure necessarie, per proteggere la salute e la integrità morale del dichiarante, Sentenza CEDU, Bocos-Cuesta del 2005. Nel ultimo ventennio, il sistema di protezione delle vittime, ha avuto notevole progresso con un rafforzamento della risposta punitiva sostanziale, del microsistema cautelare, della protezione endoprocedurale e la tutela della vita privata. Per evitare la vittimizzazione secondaria, salvo imposizioni di procedura penale, è riconosciuto il diritto di non entrare in contatto con l'autore del fatto criminale nell'ambito e nelle dinamiche dei procedimenti giudiziari. Tuttavia il sistema mostra arretramento

riguardo alle strutture fisiche che non prevedono sale d'attesa e corridoio differenti. Si rende necessario, compatibili con i principi fondamentali del ordinamento, su richiesta di parte e anche per scelta professionale del giudice, potenziare deposizioni in udienze private, video conferenza, uso di paraventi.

Prevenire le possibilità d'attuare minacce, ritorsioni o intromissione nella dignità privata; per fatti interni alla vita familiare: la sospensione della patria potestà o custodia e del regime di visite, l'allontanamento, il divieto di avvicinarsi sono forme di tutela alla vittima.

Adottare un codice deontologico che limita e sanziona la pubblicità delle informazioni penalistiche e dei dati sensibili della vittima è molto importante, anche senza legge che obblighi e punisca.

Vittime del crimine



Meredith, vittima di lesioni e violenza sessuale, furto. Uccisa "nel posto che riteneva più sicuro, la sua camera", "per futili motivi".



I familiari: comunemente "Danneggiati": i genitori: John e Arline; Ashley e Lyle fratelli e la sorella Stephanie.

Costituiti parte civile.

Diya Lumumba ha avuto una falsa incolpazione nelle dichiarazioni "spontanee" fatte da Amanda, dopo 16 giorni di carcere è stato scagionato ed è tornato in libertà.



Tattanelli Aldalia, costituita parte civile.

Amanda è rinviata a giudizio, per calunnia nei confronti di alcuni poliziotti della Questura di

Perugia e una interprete. Può lo Stato Italiano costituirsi persona offesa??




Amanda Knox e **Raffaele Sollecito**, imputati e condannati in primo grado. Assolti "per non aver commesso il fatto", in formula piena, potrebbero configurarsi "vittime" dal procedimento. Amanda e Raffaele hanno vissuto 1448 giorni in carcere. Sollecito: "ogni giorno in carcere, alla fine di ogni giorno è già una morte". Inoltre, si legge nella sentenza che Amanda ha vissuto oppressione e stress in seguito a interrogatorio e alle modalità dello stesso.



Può una persona giuridica essere vittima?

Lo Statuto internazionale delle vittime ante il Tribunale Penale Internazionale, prevede come "vittime" anche le figure delle organizzazioni o istituzioni che hanno sofferto danni diretti a loro beni dedicati alla religione, la istruzione, le arti, le scienze o la beneficenza e a loro monumenti storici, ospitali e altri luoghi e oggetti che abbiano fini umanitari.



Dispositivo dell'art. 90 del Codice di Procedura Penale

- 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.**
- 2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.**
- 3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.**

I diritti e le facoltà della la persona offesa, nel codice, sono sparsi a macchia di leopardo.

Oltre ad avere diritto a presentare **sempre** memorie e ad indicare elementi di prova, la persona offesa **nella fase delle indagini preliminari** ha diritto di ricevere l'informazione di garanzia (art. 369), nominare un difensore (art. 101), proporre querela (art. 336), partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili, cioè assistere agli atti c.d. garantiti del P.M. (art. 360) e ricevere l'avviso del loro deposito (art. 366), richiedere al P.M. di promuovere/attivare l'incidente probatorio (art. 394) e prendere visione degli atti relativi (art. 401), può esprimere la sua opinione in merito alla proroga del termine di durata delle indagini (art. 406), e presentare opposizione alla richiesta del P.M.

di archiviazione (art. 409), chiedere al Procuratore Generale di avocare le indagini (art. 413).

Dopo l'esercizio dell'azione penale, la persona offesa dal reato, con la notifica del decreto di fissazione, ha diritto di essere convocata all'udienza preliminare, (art. 419), riceve la notifica del decreto di che dispone il giudizio (art. 429) ad essere informata del rinvio a giudizio immediato (art. 456) e del giudizio abbreviato, e ha diritto a presentare richiesta motivata al P.M. di proporre impugnazione agli effetti penali (art. 572).

La persona offesa dal reato che non si è costituita parte civile non ha diritto di proporre impugnazione avverso sentenze.



Con l'attribuzione di una rilevante serie di diritti e facoltà, indicati nelle varie disposizioni del codice, la persona offesa assume la qualifica di soggetto processuale.

Consigli, letture e riferimenti:

Atto	Entrata in vigore	Termine ultimo di recepimento negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Decisione quadro 2001/220/GAI	22.3.2001	22.3.2002 (22.3.2004 per gli artt. 5 e 6; 22.3.2006 per l'articolo 10)	GU L 82 del 22.3.2001



Incontro di studio: "Tutela dei diritti umani. Attività e giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo" - 13 giugno 2006 - Corte di Appello di Roma. Testo di Elisabetta Rosi

La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza vulnerabile di Giovanni Canzio

Procedura Penale / Giappichelli Editore
Alfredo Gaito e altri

El Estatuto de las victimas ante el Tribunal Penal Internacional

Archivio Penale.it

Derechos de las victimas a la verdad, justicia y reparación

Studio delle vittime per prevenire il crimine, di Gabriele Codini

